



Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Perugia

REGOLAMENTO

PER LA RISCOSSIONE QUOTE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DAGLI ISCRITTI E PER LA GESTIONE DEL MANCATO VERSAMENTO

1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali da parte degli Iscritti nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compreso il deferimento al Consiglio di Disciplina per l'applicazione delle relative sanzioni.

2. Funzione dei contributi

I contributi costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio dell'Ordine e sono finalizzati a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente. Inoltre una quota del contributo viene versata al CNAPPC per il suo funzionamento.

3. Obbligatorietà

Il contributo dovuto dall'iscritto all'Ordine Professionale ha natura legale ed è obbligatorio ai sensi dell'Art. 18 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione del contributo e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

Il contributo è annuale ed è dovuto per anno civile.

4. Determinazione del contributo

La determinazione della misura dei contributi a carico dell'iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art 5 della L. 1395/1923 e dell'art. 37 RD 2537/25.

Il Consiglio può stabilire a favore di specifiche categorie di professionisti, in virtù dell'età anagrafica, di iscrizione all'albo o di status soggettivi, un contributo di ammontare diverso.

5. Comunicazione del contributo

Il Presidente dell'Ordine informa annualmente gli iscritti, attraverso apposita comunicazione agli iscritti e/o la pubblicazione sul sito, dell'importo della quota a valere per l'anno successivo e le relative modalità di

pagamento.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio e indicate nella richiesta di pagamento. La richiesta di pagamento sarà inviata a mezzo PEC .

A tal riguardo, è cura di ogni iscritto comunicare le variazioni dei propri contatti alla segreteria dell'Ordine e aggiornare il proprio indirizzo e i propri recapiti telefonici, nonché PEC e mail ordinaria.

Resta inteso che l'Ordine non è responsabile della mancata ricezione, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento, posto che l'iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento annuale e può attingere le informazioni dal sito web istituzionale dell'Ordine.

6. Modalità di pagamento

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota di norma entro il 31 Marzo di ciascun anno ed è possibile procedere al pagamento attraverso esclusivamente tramite piattaforma PagoPA salvo modifiche che il Consiglio potrà adottare e comunicare agli iscritti.

7. Rateizzazione

Il Consiglio prende in esame:

1. Richieste di rateizzazione della quota per l'anno in corso

L'iscritto che intende chiedere la rateizzazione deve produrre una richiesta scritta, motivata, da trasmettere via PEC all'indirizzo istituzionale dell'Ordine. La rateizzazione viene autorizzata, sentito il Tesoriere, dagli uffici attraverso un piano di pagamenti concordato.

2. Richieste di piani di rientro per il pagamento di quote arretrate

L'iscritto che intende chiedere il piano di rientro per 2 o più quote arretrate deve produrre una richiesta scritta da trasmettere via PEC all'indirizzo istituzionale dell'Ordine. Il piano di rientro viene autorizzato sentito il Tesoriere, dagli uffici. Il mancato rispetto delle tempistiche di pagamento concordate comporta l'apertura del procedimento disciplinare connesso alla morosità.

3. Richieste di esonero dal pagamento quota per gravi motivi di salute

Il Consiglio valuta caso per caso le richieste di esonero dal pagamento quota per gravi motivi di salute. L'iscritto che intende chiedere l'esonero deve produrre una motivata richiesta scritta, corredata da adeguata documentazione medica comprovante lo stato di salute. La richiesta di esonero può essere presentata per un massimo di tre volte da parte di ogni iscritto.

4. Richieste di esonero dal pagamento quota per gravi difficoltà economiche

Il Consiglio valuta caso per caso le richieste di esonero dal pagamento quota per motivi di gravi difficoltà economiche. L'iscritto che intende chiedere l'esonero deve produrre una motivata richiesta scritta, corredata da documentazione attestante la propria situazione e da modello ISEE in corso di validità. La richiesta di esonero può essere presentata per un massimo di tre volte da parte di ogni iscritto.

In ogni caso le richieste di rateizzazione devono essere presentate prima della scadenza prevista e comunque prima della comunicazione formale al Consiglio di Disciplina.

8. Cancellazione

La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento del contributo a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento. L'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione.

La cancellazione per trasferimento in corso d'anno da un Consiglio Provinciale ad un altro opera dalla data della delibera. In caso di trasferimento all'Ordine di Perugia, l'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione per l'intero anno a prescindere dal mese dell'anno in cui si sia iscritto.

Non è possibile la cancellazione se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo. Parimenti non è possibile la cancellazione in pendenza di procedura disciplinare.

La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre sempre dalla data del decesso; pertanto nessuna quota potrà essere imposta per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo alla data della sentenza.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine.

9. Reiscrizione

La reiscrizione all'Albo comporta l'obbligo del pagamento dei contributi con le stesse modalità previste per le nuove iscrizioni.

10. Sospensione

In caso di sospensione dall'Albo il contributo è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo, ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'efficacia dell'iscrizione.

11. Ritardato pagamento

Posizione di morosità. L'iscritto ha l'obbligo di corrispondere il contributo annuale al ricevimento della comunicazione scritta inviata dall'Ordine e pubblicata in evidenza nel proprio sito internet, in cui si indica l'ammontare e la scadenza del pagamento. Normalmente la scadenza è quella del 31 marzo dell'anno di riferimento della quota associativa. Qualora l'iscritto non provveda al pagamento entro il 30 settembre dell'anno in corso, viene considerato inadempiente e, quindi, moroso.

Per non intraprendere provvedimenti disciplinari riconducibili a dimenticanze od incomprensioni, la procedura che viene adottata dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine, avrà luogo solo a seguito di avvertimenti comunicati con posta elettronica certificata (PEC).

Il primo avvertimento verrà attivato entro il 15 ottobre dell'anno in corso. Contestualmente al 1° avvertimento sulla quota annuale versata in ritardo verrà applicata una sanzione di Euro 20,00 oltre al versamento della quota totale non versata.

In caso di ulteriore inerzia da parte dell'iscritto, il secondo avvertimento sarà inviato non oltre trenta giorni dalla data del primo richiamo, ovvero entro il 15 novembre dell'anno in corso.

Contestualmente al 2° avvertimento sulla quota annuale versata in ritardo verrà applicata una sanzione di Euro 40,00 oltre al versamento della quota totale non pagata.

Il pagamento parziale della quota di iscrizione non è previsto e comunque non preclude la messa in mora che sarà costituita secondo le modalità sopra indicate.

Il Consiglio potrà variare con apposita delibera le sanzioni indicate nel presente regolamento.

12. Inadempimento – Deferimento al Consiglio di Disciplina

Il Consiglio vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

Quando la morosità, anche parziale, persista, l'Ordine territoriale procederà a deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina che dovrà, nel rispetto della normativa di riferimento e all'esito del procedimento disciplinare, comunicare nei confronti dell'iscritto la relativa sanzione. La sospensione a tempo indeterminato eventualmente comminata cessa al momento del pagamento da parte dell'iscritto.

13. Rapporti tra Consiglio dell'Ordine e Consiglio di Disciplina

L'Ordine, esperito il tentativo per ottenere il pagamento ed accertata la persistente morosità dalla data di scadenza del versamento dovuto, deferisce gli iscritti morosi al Consiglio di Disciplina.

Contestualmente al deferimento, l'Ordine potrà procedere a porre in essere le procedure amministrative utili per la riscossione del debito, le cui spese saranno a carico esclusivo dell'iscritto moroso.

Laddove a fronte del deferimento e prima dell'inizio del procedimento disciplinare l'iscritto proceda al pagamento del dovuto, il Presidente dell'Ordine territoriale comunica immediatamente la circostanza al Presidente del Consiglio di disciplina, inoltrando altresì copia della ricevuta di pagamento.

14. Provvedimenti disciplinari - Sospensione dall'albo per morosità – Revoca della sospensione a seguito di pagamento

Provvedimenti disciplinari.

Fase preliminare - Avvio del procedimento: alla scadenza dei termini assegnati per il pagamento in ritardo come riportati all'art. 10, e nello specifico dopo 30 giorni dalla data del secondo avvertimento, si avvia la fase preliminare.

Terminata la fase preliminare il collega viene convocato a comparire davanti al Consiglio di Disciplina dell'Ordine, con PEC inviata almeno 15 giorni prima della data stabilita.

Se l'interessato si presenta alla convocazione e viene accertata l'inadempienza il Consiglio di Disciplina dell'Ordine, nella seduta medesima emetterà nei suoi confronti il provvedimento di sanzione.

Se l'interessato non si presenta per un legittimo impedimento, il Consiglio di Disciplina dell'Ordine ne prende atto e, nella seduta successiva a quella della prima convocazione, procede ad una seconda convocazione tramite PEC inviata almeno 15 giorni prima della data stabilita.

In caso l'iscritto non abbia ancora provveduto al pagamento o non si presenti alla seconda convocazione dinnanzi al Consiglio di Disciplina dell'Ordine o, se presente, ne viene accertata l'inadempienza, il Consiglio di Disciplina dell'Ordine nella seduta medesima emetterà nei suoi confronti il provvedimento di sanzione.

Se durante il periodo della sanzione combinata l'iscritto provvederà al saldo di quanto dovuto, incrementato di un interesse di mora pari al 10% della quota non versata e della sanzione di cui al 2° avvertimento, su base annuale, il Consiglio di Disciplina dell'Ordine revocherà il provvedimento sanzionatorio.

Diversamente gli verrà comunicata la sospensione dall'esercizio della libera professione dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Perugia tramite Ufficiale Giudiziario.

Il Consiglio di disciplina potrà adottare autonomamente apposite procedure in merito.

La sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per morosità è annotata sull'albo professionale. Questa è a tempo indeterminato e potrà essere revocata unicamente dal Presidente del Consiglio di disciplina, a seguito del pagamento delle somme pregresse dovute.

Il Consiglio dell'Ordine, ricevuta notizia di revoca della sanzione della sospensione dal Presidente del Consiglio di Disciplina, procede a revocare il provvedimento di sospensione sull'albo professionale.

15. Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dall'Ordine nei seguenti casi:

- decesso dell'iscritto;
- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni;
- anti economicità dell'azione di recupero;
- accertata prescrizione.

In questi casi il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero. Il Consiglio, a seconda del motivo dell'inesigibilità, ha facoltà di deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina.

16. Iscritti non in regola con i pagamenti

A decorrere dalla costituzione in mora e fino al saldo della quota, tutti i servizi dell'Ordine saranno sospesi. Agli iscritti morosi, non sarà consentita la partecipazione ad eventi formativi accreditati dall'Ordine né sarà consentito iscriversi alle Commissioni dell'Ordine, non potranno godere di alcun servizio (certificati, opinamenti, segnalazioni per terne, ecc.).

17. Istituzione fondo di solidarietà

Il Consiglio dell'Ordine Architetti PPC di Perugia, potrà istituire ogni anno un "fondo di solidarietà", contestualmente all'approvazione del bilancio, per la concessione di facilitazioni o esoneri nel pagamento della quota di iscrizione all'Albo, alle seguenti categorie di iscritti:

- iscritti impossibilitati a rispettare le tempistiche di pagamento per ragioni di comprovata indisponibilità economica;
- iscritti impossibilitati a far fronte del tutto al pagamento della quota per gravi motivi di salute o per ragioni di indisponibilità economica.

Il fondo di solidarietà serve a sostenere le quote di iscrizione dei colleghi che, per motivi di salute e/o economici, si trovano in difficoltà. L'ordine, mediante una sua commissione, valuterà tali richieste e formulerà una graduatoria per le domande ricevute fino ad esaurimento del fondo disponibile, privilegiando le ragioni che possono impedire l'esercizio effettivo della professione. Nel caso in cui le richieste superino la disponibilità economica del fondo verrà data precedenza a coloro che – avendone diritto - richiedono tale esonero per la prima volta.

L'importo stanziato costituisce soglia non superabile per la concessione degli esoneri dal pagamento della quota di iscrizione per l'anno. Le domande di rateizzazione o esonero devono pervenire entro e non oltre la scadenza prevista per il pagamento della quota. Il Consiglio dell'Ordine comunicherà l'esito in forma scritta dopo aver esaminato tutte le domande ricevute.

18. Archivio dati

Ai fini della certezza dei pagamenti e per rendere agevole l'acquisizione dei dati inerenti lo stato delle quote annuali versate da parte degli iscritti ed i relativi mutamenti nel corso del tempo, sono istituiti:

- 1) presso la Commissione Tesoreria dell'Ordine degli Architetti della provincia di Perugia un archivio delle

quote versate da parte degli iscritti all'Albo nei precedenti sei anni contenente, oltre alle singole quote regolarmente versate, ogni eventuale situazione pregressa di morosità, sanata e non, per ogni iscritto, le date e gli estremi di tutti i pagamenti, l'anagrafica, i recapiti postali, telefonici, di posta elettronica e PEC che sono stati comunicati alla Segreteria da ogni iscritto. Sarà cura del Tesoriere stesso, trasmettere gli aggiornamenti al Presidente del Consiglio di Disciplina per le necessarie ed opportune procedure da adottare in materia deontologica. È fatto obbligo a tutti i consiglieri, componenti dei Consiglio dell'Ordine e Consiglio di Disciplina, il vincolo di segretezza.

2) presso la Tesoreria dell'Ordine degli Architetti della provincia di Perugia è presente un archivio derivato dei soli iscritti che sono risultati ritardatari nei pagamenti e/o morosi. Tale archivio derivato è estratto esclusivamente dall'archivio delle quote versate di cui al precedente paragrafo 1) ed è aggiornato trimestralmente a cura del Tesoriere. L'archivio derivato è consultabile, previa richiesta scritta con vincolo di segretezza scritto, protocollato e depositato in Segreteria ai sensi di Legge, da uno o più membri del Consiglio di Disciplina dell'Ordine, al fine di esperire l'indagine istruttoria.

3) presso la Segreteria dell'Ordine degli Architetti della provincia di Perugia un archivio degli iscritti sospesi dall'esercizio della libera professione di cui al punto 2) contenente, oltre alle generalità degli iscritti sospesi, il numero di matricola, la data e il motivo della sospensione. Tale archivio è liberamente consultabile ed è tempestivamente aggiornato in caso di variazioni a cura del Segretario o suo delegato ed è consultabile a richiesta. Alla fine del periodo di sospensione dell'iscritto, il suo nominativo verrà rimosso permanentemente dall'archivio degli iscritti sospesi dell'Ordine.

19. Entrata in vigore

Al fine di rendere omogeneo il presente regolamento con quanto già deliberato in precedenza, riguardo le date previste per i pregressi pagamenti delle quote annuali e le relative sanzioni per ritardato od omesso pagamento, per i soli procedimenti disciplinari pendenti e per le sole violazioni accertate entro il 31 Dicembre 2023, in deroga a quanto previsto agli artt. 2, 3 e 4 del presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme e sanzioni previgenti. Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

Regolamento approvato nella seduta di Consiglio del 07.09.2023

FONTI NORMATIVE

Riferimenti di legge.

- La presente normativa è espressamente prevista dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382 "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali";
- secondo quanto riportato dall'art. 50 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925 "il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 e dall'art.18, dà luogo a Giudizio Disciplinare";
- secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 6 del nuovo Codice Deontologico relativo alla professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, e Conservatore approvato dal Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in vigore dal 01 gennaio 2014, il mancato pagamento della quota di iscrizione all'Ordine di appartenenza, anche di una sola annualità, costituisce illecito disciplinare;
- *Art. 18 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925: Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti. L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio Nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.*
- *I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo;*
- *Art. 37 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925: Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:*
 - (omissis)*
 - 2) prende i provvedimenti disciplinari;*
 - (omissis)*
 - 4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo.*

Fonti giuridiche e normative (salvo successive modificazioni e/o integrazioni):

Art. 5 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395

Artt. 18, 37, 43 e 47 del R.D.23 ottobre 1925 n. 2537

Art. 7 del D. L.gs. Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382

Art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536

Legge 10 giugno 1978, n. 292

Art. 4 comma 6 del Codice Deontologico relativo alla professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, e Conservatore.

Nello specifico, si riportano di seguito i testi delle fonti summenzionate.

Art. 5 della [Legge 24 giugno 1923 n. 1395](#)

PER LA TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI

Art. 5 - Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;
- 2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale (2);
- 3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione degli onorari e spese;
- 4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili (3).

(2) Vedere art. 7 D.L.L. 23 novembre 1944 n. 382.

(3) Gli articoli indicati dalla legge 28 giugno 1874 debbono ora intendersi sostituiti dagli artt.43 e 47 del regolamento professionale 23 ottobre 1925, n. 2537.

Artt. 18, 37, 43 e 47 del [R.D.23 ottobre 1925 n. 2537](#)

REGOLAMENTO PER LE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO

Art. 18 - Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli Ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.

L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio Nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.

I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 37 - Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

- 1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
- 2) prende i provvedimenti disciplinari;
- 3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
- 4) determina il contributo annuale da corrispondere da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento del Consiglio Nazionale, nonché le modalità del pagamento del contributo;
- 5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'Ordine;
- 6) dà i pareri che fossero richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

CAPO III - Dei giudizi disciplinari

Art. 43 - Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 47 - Chi sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

- a) nel caso preveduto dall'art.46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di Procedura Penale;
- b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative, ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.

—

Art. 7 del [D. L.gs.Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382](#)

Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali

Art. 7. - Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo e il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per

l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo. (2)

(2) "I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di avere pagate le somme dovute". (Art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536).

Art. 2 della [Legge 3 agosto 1949, n. 536](#)

Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

Art. 2. - I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[Legge 10 giugno 1978, n. 292](#)

Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette.

Articolo unico - Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati, che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Detta riscossione avverrà tramite ruoli, a richiesta dei consigli degli ordini e dei collegi, secondo le modalità stabilite nel citato testo unico.

L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Art. 4 comma 6 del [Nuovo Codice Deontologico relativo alla professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, e Conservatore.](#)

Norme Deontologiche DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI, ARCHITETTI IUNIOR E PIANIFICATORI IUNIOR ITALIANI in vigore dal 30 aprile 2021

Art. 4 (Obblighi nei confronti della professione)

comma 6. Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento, anche di una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti all'Ordine.